

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1804 DEL 03/09/2020

Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

**OGGETTO:** SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE12E07E09

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Premesso** che:

- il Comune di Andria, in attuazione della Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. n°281/1991) attribuisce agli Enti locali ed alle ASL le competenze e gli strumenti per arginare il fenomeno del randagismo;
- il ricovero e la custodia dei cani randagi, accalappiati nel territorio di competenza dal Servizio Veterinario/ASL, ai sensi dell'art.6 della L. R. n°12/1995, spetta ai Comuni mediante la disponibilità di rifugi, mentre la vigilanza ed il controllo dei rifugi è demandata ai Servizi Veterinari delle ASL (art. 9 della L. R. n°12/1995);
- sussiste in capo ai Comuni la responsabilità solidale con le ASL per i danni cagionati da animali randagi in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia ommesso di adottare i provvedimenti utili ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo;
- l'art. 2 della Legge Regionale n°26 del 9/8/2006, relativamente "*agli interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo*", ha modificato la Legge Regionale n°12 del 03/04/1995;
- in particolare, il punto 1 l. b) dell'art. 2 della citata L. R. n°26/2006 stabilisce modifiche al c. 2 dell'art.5 della L. R. n°12 del 3/04/1995 cui sono aggiunti i seguenti periodi: "*...a tal fine i Servizi Veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmersione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede ad effettuare una polizza per eventuali danni...*";

**Considerato** che questo Ente provvede in modo costante e continuo ad adottare i provvedimenti miranti al controllo del peculiare fenomeno del randagismo, ottemperando agli obblighi delle leggi vigenti in materia, attivandosi per garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica, l'igiene ed il decoro dei cittadini, come di seguito:

- Presenza del Canile Sanitario per n°20 posti per la prima accoglienza dei cani accalappiati dal Servizio Veterinario ASL BA;
- Servizio di sterilizzazione istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n°184 del 15/11/2007;
- Ricovero e mantenimento di n°255 cani randagi presso strutture autorizzate e convenzionate;
- Polizza Assicurativa, ai sensi della Legge Regionale n°26 del 09/08/2006 e s.m.i.;
- Trasmissione tempestiva al Servizio Veterinario delle situazioni di presunto pericolo per la presenza di cani vaganti sul territorio, anche su segnalazione dei cittadini;
- Pratiche di adozione di cani del territorio e/o ricoverati nelle strutture convenzionate, in collaborazione con il Servizio Veterinario AUSL/BAT e le Associazioni di volontariato presenti sul territorio, che hanno come oggetto la tutela degli animali;

**Richiamata** la Legge n°281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che ha riconosciuto come "...interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e tutela degli animali d'affezione...", la condanna degli atti di crudeltà contro gli "animali d'affezione", nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una "...corretta convivenza tra uomo e animale..." al fine, altresì, di "...tutelare la salute pubblica e l'ambiente..." (art. 1);

**Ritenuto**, pertanto, improcrastinabile il garantire il prosieguo del Servizio di sterilizzazione e di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, oltre all'individuazione del Canile Sanitario, obbligatorio per legge, onde evitare le eventuali problematiche di pubblica e privata incolumità, non essendoci, allo stato, soluzioni alternative che garantiscano contestualmente il benessere animale;

**Preso atto** del buono stato di salute dei cani presenti nelle suddette strutture, già convenzionate con il Comune di Andria, confermato dal Servizio Veterinario della ASL/BAT in sede di Conferenza di Servizi;  
**Richiamata** la sentenza della Corte Costituzionale n°285 del 18.10.2016 con cui viene dichiarata l'incostituzionalità dell'art.14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia n°12 del 3 Aprile 1995 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle Associazioni animaliste e zoofile, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento dei Servizi di gestione di canili e gattili;

**Richiamata**, altresì, l'informativa della Regione Puglia prot. n°AOO152 del 18/01/2017/240, circa la riconosciuta possibilità per i Comuni di stipulare Convenzioni per la gestione dei canili, anche con soggetti privati;

**Considerato** che le n°200 unità canine, presenti attualmente presso la struttura della Ditta sopra specificata, sono state ivi ospitate, giusta Contratto di Affidamento del Servizio in parola n°47 del 25/02/2016 e successive Determinazioni Dirigenziali, tutte pubblicate sull'Albo Pretorio di questo Ente;

**Atteso** che sono state attivate, con Determinazioni Dirigenziali n°997 del 28/04/2017 e n°1284 del 19/06/2017, le procedure di Gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore "SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N.255 CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA, CON INCENTIVO ALLE ADOZIONI, DAL 1.7.2017 AL 31.12.2018, IN LOTTI FUNZIONALI: LOTTO 1 - N. 85 CANI, LOTTO 2 - N. 85 CANI, LOTTO 3 - N. 85 CANI";

#### **Preso atto:**

- della Sentenza del Consiglio di Stato n°173/2018 del 13/04/2018, agli esiti del Ricorso in Appello ex art.120 c.6 bis del C.P.A., presentato dal Comune di Andria che, pronunciandosi definitivamente, lo accoglie in parte, nei limiti e nei sensi delle motivazioni;
- della Sentenza del TAR Puglia n.853/2019, pubblicata il 20/6/2019 che, pronunciandosi definitivamente, accoglie il ricorso della Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida, nei sensi delle motivazioni;
- della Determinazione Dirigenziale n°2299 del 23/7/2019 avente ad oggetto: "Sentenza TAR Puglia n.853/2019 pubblicata il 20/6/2019. Presa d'atto attuazione ed esecuzione";
- della Sentenza del Consiglio di Stato n°173/2018 del 13/04/2018, agli esiti del Ricorso in Appello ex art.120 c.6 bis del C.P.A., presentato dal Comune di Andria che, pronunciandosi definitivamente, lo accoglie in parte, nei limiti e nei sensi delle motivazioni;

**Ritenuto** che il "randagismo canino" è una problematica complessa che riveste carattere di emergenza sanitaria e di tutela della collettività e che si ravvede, pertanto, un interesse di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, oltreché la necessità di scongiurare soprattutto il maltrattamento animale;

**Considerato** che il "Randagismo Canino" è, tuttora, causa di pregiudizi igienico sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata;

**Considerato**, pertanto, improcrastinabile garantire il prosieguo del Servizio di Ricovero e Mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale non essendoci, allo stato, soluzioni alternative che garantiscano, contestualmente, il benessere animale e la pubblica e privata incolumità;

**Ritenuto** tutto quanto innanzi premesso e considerato, al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria e veterinaria per la pubblica e privata incolumità ed il maltrattamento animale, vista l'impossibilità di reimmettere sul territorio comunale le unità canine, di proseguire l'affidamento in parola alla Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida - c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria - P.IVA:06513210721, agli stessi patti e condizioni previsti nella Determinazione Dirigenziale n°3970 del 24/12/2019, per un totale di n° 122 giorni attinenti i mesi da Giugno e Settembre 2020, al costo di €.1,789/pro die ad unità canina,

IVA esclusa, nelle more della definizione delle procedure della nuova Gara ad evidenza pubblica, per l'individuazione del nuovo operatore economico;

**Considerato** che non sussistono in capo allo scrivente Responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n°241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed art.1 comma 9, lett. e della Legge n°190/2012 (Legge Anticorruzione), nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis del D. Lgl. n°165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art.9 comma 1 del Piano triennale anticorruzione;

**Letto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Considerato** che la spesa relativa all'oggetto del presente Provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza;

**Dato atto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente Atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n°267/2000;

**Visto** il D. L.vo n°267/2000 – T.U.E.L.;

## D E T E R M I N A

- 1. Che** tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Provvedimento;
- 2. Di** ritenere tale provvedimento indispensabile in quanto il "Randagismo Canino" è tuttora causa di pregiudizi igienico sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata, per cui la mancata assunzione comporterebbe danni per l'Ente;
- 3. Di** prendere atto della seguente documentazione, agli atti del Servizio scrivente:
  - Sentenza del Consiglio di Stato n°173/2018 del 13/04/2018;
  - Sentenza del TAR Puglia n°853/2019, pubblicata il 20/6/2019;
  - Determinazione Dirigenziale n°2299 del 23/7/2019;
- 4. Di** proseguire con l'affidamento in economia per le motivazioni descritte in narrativa, nelle more della definizione delle procedure della nuova Gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo operatore economico, alla Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida, c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria - P.IVA:06513210721, del "Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale", per n°200 unità canine al costo di €.1,789/die, oltre IVA, per n° 122 giorni, dal 1° Giugno al 30 Settembre 2020, al costo complessivo di €. 47.850,00, IVA compresa;
- 5. Di** impegnare la somma complessiva di € **47.850,00, IVA compresa**, al Capitolo 765004 del Bilancio di previsione 2020 - 2022 - Esercizio 2020 - Codifica Piano dei Conti 1.03.02.15.011, con esigibilità nell'anno 2020;
- 6. Di** stabilire che la Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida - Andria, dovrà esibire la cauzione definitiva, con riferimento al periodo di affidamento del Servizio, oggetto del presente affidamento;
- 7. Di** definire che, in ottemperanza all'art.3 della Legge n°136 del 13 Agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale, specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la Ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale, al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;
- 8. Di** stabilire, inoltre che, ai sensi della normativa di cui al punto 6., sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente CIG: ZE12E07E09;
- 9. Di** dare atto che il Servizio non avrà soluzioni di continuità e, pertanto, la consegna è anticipata, sotto riserve di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo Contratto;
- 10. Di** stabilire che il Contratto sarà sottoscritto dalla Ditta affidataria, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e registrato con le relative spese a carico della stessa Ditta;

- 11. Di** inviare copia della presente Determinazione al Settore AA.GG., per i conseguenti adempimenti relativi alla redazione del Contratto, che riceverà quanto in essa riportato;
- 12. Di** trasmettere il presente Provvedimento, per gli atti di competenza, al Servizio Veterinario della ASL/BAT;
- 13. Di** inviare, altresì, il presente Provvedimento alla Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida c.da Guardiola/San Lizio c.n. - 76123 Andria - Partita IVA:06513210721;
- 14. Di** dare atto che il presente Provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui alla lettera b) dell'art.23 del Decreto Lgs. n°33/2013.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1804 DEL 03/09/2020**

**OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE12E07E09**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile**  
Riccardo Zingaro / INFOCERT SPA

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/>*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---